

ATTO COSTITUTIVO

A Milano in via Bramante n° 32 si sono riuniti il 27 Settembre 2011 per costituire un'Associazione Sportiva i seguenti cittadini:

- Clara Storti, [redacted]
- [redacted]
- Elisa Angioni, [redacted]
- [redacted]
- Marco Dellabianca, [redacted]
- [redacted]
- Filippo Alberico Malerba, [redacted]
- [redacted]

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig.na Clara Storti la quale a sua volta nomina suo segretario il Sig. Marco Dellabianca.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso, assolutamente, ogni scopo di lucro.

Il Presidente legge inoltre lo Statuto della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in Roma - Largo Nino Franchellucci, 73 - e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla UISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.


La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che la Società venga chiamata QuattroX4 con sede a Milano in via Pericle n° 16 e nominano i Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Clara Storti	Presidente	<u>Clara Storti</u>
Marco Dellabianca	Vicepresidente	<u>Marco Dellabianca</u>
Elisa Angioni	Consigliere	<u>Elisa Angioni</u>
Filippo Alberico Malerba	Consigliere	<u>Filippo Malerba</u>

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente Clara Storti Il Segretario Marco Dellabianca



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT di Milano 1
REGISTRATO IN DATA 29.09.2011 SERIE 3. N. 12063
CON € 168,00 (centosessantotto/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Michele Garrubbo
Il Funzionario
D.ssa Vanessa BERNARDARA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO



L'anno 2017 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 20.30, presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione Quattro4, nel primo punto del TITOLO 2 Scopo - Attività, Art. 2

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea Straordinaria, considerando che sono presenti n. 12 soci + n. 1 per delega su n. 1408 soci aventi diritto (su 1810 soci complessivi di cui 402 minorenni), dichiara che la seduta è valida, in quanto si tratta della seconda convocazione della suddetta Assemblea.

Lo modifica proposta è la seguente:

TITOLO 2 Scopo - Attività

Art. 2

1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare le discipline legate alle arti circensi e alla danza.

Nuova versione, corretta e integrata:

1. Promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, utilizzando le discipline della ginnastica, della danza sportiva e delle attività circensi, con finalità educative e di sviluppo della salute e del benessere psico-motorio dell'individuo.

La modifica è approvata all'unanimità dai soci presenti.

Lo Statuto dell'Associazione Quattro4, così modificato, viene allegato al verbale e costituisce parte integrante del seguente atto.

Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 21.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Data 15/12/2017

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 4-1-2018 Serie 3 M. 37
Con C 2005

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Olga Rita Lotti

Il Funzionario
D.ssa Antonella DI COSTANZO

L- 4 GEN. 2018



STATUTO

TITOLO 1. Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale: QuattroX4, in seguito chiamata per brevità "Associazione". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale dell'Associazione è collocata nel luogo fissato dall'atto costitutivo dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede altrove senza che tale variazione costituisca modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

TITOLO 2. Scopo - Attività

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, utilizzando le discipline della ginnastica, della danza sportiva e delle attività circensi, con finalità educative e di sviluppo della salute e del benessere psico-motorio dell'individuo.
2. Sostenere e diffondere il teatro, la musica, le arti visive e multimediali.
3. Creare una dimensione che incoraggi l'incontro di molteplici discipline artistiche, favorendo lo scambio attraverso la valorizzazione delle differenti specializzazioni.
4. Ricercare nuovi linguaggi creativi e nuove dimensioni operative.
5. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.



6. Sostenere l'individuo in percorsi di crescita personale, di auto consapevolezza e di ricerca del benessere, attraverso la pratica di attività motorie.
7. Promuovere la funzione educativa dello sport, sia nella crescita individuale sia nella collettività.
8. Sostenere progetti educativi con fini riabilitativi.
9. Promuovere l'educazione informale, intesa non come rapporto impari tra educatore e educato, bensì come la possibilità di formarsi reciprocamente.
10. Favorire il confronto e l'interculturalità .
11. Sviluppare reti di collaborazione con altre realtà culturali e artistiche.
12. Organizzare eventi culturali, artistici, sociali e ludico ricreativi.

Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere varie attività:

1. Corsi di avviamento agli sport, laboratori ludico-ricreativi e manuali, seminari per amatori e professionisti riguardanti le discipline dello spettacolo e progetti educativi con fini riabilitativi.
2. Performance, rappresentazioni circensi e teatrali, spettacoli, mostre, proiezioni, serate a tema ed eventi conviviali.
3. Manifestazioni sportive in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione.
4. Disponibilità spazio prove e apertura delle sede dell'Associazione ad altre iniziative a contenuto culturale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività aderente ai suoi scopi.

TITOLO 3. Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell' Associazione.

È prevista la possibilità che organismi, enti e associazioni che esprimono finalità congruenti e interessi comuni con quanto previsto dal seguente Statuto, aderiscano all'Associazione con qualifica di "soci collettivi". La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dallo Statuto del soggetto richiedente. I soci collettivi non devono costituire la maggioranza dei soci dell'Associazione.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4. Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, a eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell' che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 5. Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il

rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante e-mail almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7. Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


Norma finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con deliberazione del giorno 28/09/2011

Modificato con deliberazione del giorno 15/12/2017



Marco Dellalione



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 31/07/2017

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 09951610964 C.F.: 97602580157 INIZIO ATTIVITA' DEL 01-06-2017
VARIAZIONE DEL 26-07-2017

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE QUATTRO X 4

TIPO ATTIVITA': 900109 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: MILANO PROV: MI
INDIRIZZO: VIA EZIO ANDOLFATO 10

C. FISC. RAPPRESENTANTE: DLLMRC84S09F205T
COGNOME E NOME: DELLABIANCA MARCO

LI, 31/07/2017